

siglio superiore d'istruzione. Ma un momento prima egli stabiliva che la stessa cosa non si può ammettere, perchè implicherebbe che si potessero avere perfino tre impieghi. Ora l'aver questi tre impieghi risulta precisamente dalla proposizione ch'egli vorrebbe far prevalere. L'eccezione ch'egli ammette rende precisamente possibile la cumolazione di tre impieghi, che tanto premeva all'onorevole preopinante di escludere.

Per conseguenza, anche per le ragioni addotte in proposito dall'onorevole Lazzaro, respingo il suo emendamento e mantengo l'articolo della Commissione.

LAZZARO. Le ragioni dell'onorevole relatore non mi convincono. Egli dice che la legge del 1851 è meno restrittiva della presente.

Questo è un fatto, non è una ragione. Le ragioni persuadono, i fatti non sempre. Quindi non discuterò sulla legge del 1851.

Discuto sulla legge che oggi ci è stata sottomessa, la quale dice che i membri del Consiglio superiore della pubblica istruzione non sono da calcolarsi precisamente come degli impiegati. Ma se essi sono retribuiti, ma se essi durano in ufficio, ed è stabilito per 7 anni! Ma, si dirà: vi è una specie di discontinuità nel loro ufficio. Ma la continuità o discontinuità non è un carattere essenziale dell'impiegato. L'ufficio sempre esiste. Quindi, nel momento in cui uno occupa il posto di consigliere di pubblica istruzione o quello di direttore di ferrovia, sempre avrà due impieghi incompatibili fra di loro.

Per conseguenza io credo che il fatto della discontinuità non leda il carattere sostanziale d'impiegato che sta nell'ufficio di membro del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Sembra che la ragione più forte del relatore sia che nel Consiglio superiore della pubblica istruzione lo Stato non dee privarsi dei lumi e delle capacità.

Ma io trovo d'aver già risposto a questa sua obiezione, imperocchè ho già detto che la legge sulla pubblica istruzione vi provvede, perchè dice che il ministro può anche, a richiesta del Consiglio, chiamare alle adunanze le persone il cui avviso si reputa utile in qualche discussione. Per conseguenza non verremmo a privarci dei lumi e delle capacità.

Riguardo poi al mio emendamento, che permette il cumulo solamente per i professori insegnanti, intendendo solamente di quei professori ai quali non sia dato qualche altro incarico, cioè quelli che si dedicano all'insegnamento, e c'è la ragione e non poteva intendere che questo, mi fa meraviglia come la sagacia dell'onorevole relatore non abbia affermato il mio concetto; perchè io diceva che il cumulo fosse da permettersi solamente quando ciò fosse una specie di affinità tra la carica esercitata da un professore insegnante e quella di membro del Consiglio superiore di pubblica istruzione.

Ora quest'affinità io la vedo tra il solo ufficio speciale dell'insegnamento e l'ufficio di membro del Consiglio superiore di pubblica istruzione, ma non la saprei vedere fra il membro del Consiglio superiore della pubblica istruzione ed il direttore di scavi.

Il direttore di scavi sta per la scienza, non istà per il pubblico insegnamento; il professore sta e per la scienza e per l'insegnamento.

Quindi io non parlava di quei professori i quali avessero già un altro impiego, ma parlava di quei professori che non avessero che l'impiego d'insegnare:

SUSANI. Domando la parola.

LAZZARO. . . poichè diversamente avrei tradito io stesso il mio concetto.

Per conseguenza io insisto che sia soppresso l'articolo 4, e che all'articolo 5 sia aggiunta una modificazione nel modo che ho proposto, modificandolo in questo senso. . .

PRESIDENTE. Darò nuovamente lettura del suo emendamento.

Il deputato Lazzaro propone che l'articolo 4 sia soppresso, e che invece di questo sia posto all'articolo 5 un terzo paragrafo del tenore seguente:

« La qualità di membro del Consiglio superiore di pubblica istruzione. »

Il deputato Susani ha la parola.

D'ONDES-REGGIO. Domando la parola.

SUSANI. Prego la Camera a considerare che la Commissione annette una grande importanza a che per il servizio pubblico ci possano essere nel Consiglio superiore d'istruzione uomini non appartenenti al corpo universitario.

PRESIDENTE. Il deputato D'Ondes-Reggio ha la parola.

D'ONDES-REGGIO. Voglio dire qualche cosa in questa faccenda.

Questo cumulo riguarda solamente i professori che sono a Torino e non quelli che sono in tutta Italia.

Signori, mentre da un canto la Commissione si è mostrata quasi feroce contro tutti i cumuli, quando poi si tratta di cotali pubblici funzionari.

CAPONE. Domando la parola.

D'ONDES-REGGIO. . . che stanno a Torino, non si contenta che possano cumulare due impieghi, ma anche vuole che ne possano accumulare tre. (*Si ride*)

SANGUINETTI. Domando la parola.

D'ONDES-REGGIO. Io credo che quando si stabilisce un principio, bisogna attenersi alle conseguenze di un tale principio.

Io quindi appoggio, sotto questo aspetto, l'emendamento dell'onorevole Lazzaro, come quello appunto che consiste in ciò, che un professore possa essere anche membro del Consiglio superiore di pubblica istruzione, purchè però non abbia un altro impiego, come è permesso appunto in un altro numero dell'articolo.

Mi pare poi ciò ragionevole, perchè altrimenti questa legge di tanto rigore da un canto, da un altro canto è di aperto favore per pochissimi, che sono coloro i quali hanno la felicità di stare professori nella capitale.

CAPONE. La Commissione non può accettare le osservazioni addotte dall'onorevole D'Ondes-Reggio.

La Commissione nel tener fermo a quest'articolo, come diceva or ora il mio collega signor Susani, non ha mai inteso favorire chicchessia.

Anzitutto non istà in fatto quello che l'onorevole D'Ondes-Reggio diceva, perchè presentemente noi abbiamo un Consiglio superiore d'istruzione in Torino ed uno a Napoli, e credo anche un altro in Sicilia; in Napoli esiste certamente; quindi è chiaro che, se mai favoritismo vi fosse, non sarebbe soltanto per Torino.

Ma v'ha un'altra ragione.

Il Governo, appunto perchè cerca circondarsi dei lumi di tutta Italia e non di una classe favorita, ha già proposto una nuova legge di pubblica istruzione, per modificare la parte così detta *amministrativa* della legge Casati, e in questa nuova legge il Consiglio superiore di pubblica istruzione si compone di membri di tutte le parti d'Italia.

Ora vede l'onorevole D'Ondes-Reggio che, se questa legge viene ammessa, come spero lo sarà, il principio adottato da